



quidazione dell'indennità fosse ritenuta insufficiente e possibile proporre ricorso al Ministero del Tesoro, ai sensi dell'art. 5 della prefata Legge 9 gennaio 1954, n. 10, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Detto termine scade il giorno 11 febbraio p.v.

La Direzione generale, visti i promemoria redatti al riguardo dal Servizio Amministrazione Immobili e dal Servizio Legale (v. att. in atti), ha espresso l'avisso che possa accettarsi il pagamento a saldo della somma di L. 1.500.000 disposto dal Ministero del Tesoro.

Il Direttore generale, vista la sua stessa relazione del Servizio Amministrazione Immobili, sottopone quanto in essa contenuto al Comitato permanentemente per le conseguenti determinazioni.

Il Comitato concorda, autorizzando la Direzione generale a regolarla in conformità.

3. Compensato da corrispondersi